

Emendamento AS 1738

ART. 3

SOPPRIMERE LE PAROLE ;
v

all'articolo 3, al comma 1, la ~~frase~~ "e successivamente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura per l'espressione del parere da rendere entro trenta giorni" è soppressa.

Sen. Erika Stefani
Sen. Gian Marco Centinaio



3.1

250

EMENDAMENTO

ART. 3

Al comma 2 sostituire le parole "Entro due anni", con le seguenti: "Entro un anno".

CALIENDO 

CARDIELLO

FALANGA

MALAN



3.2

269

A.S. 1738

Emendamento

Art. 4

All'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *Nella rubrica e nel testo dopo le parole «giudice di pace», inserire la seguente «onorario».*
- 2) *Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. La causa di incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede, è disciplinata secondo i principi di cui all'art. 19 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12».

RICCHIUTI

Ricchiuti

4.1

26/2

AS 1738


Emendamento

Articolo 4

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

- Al comma 1, sopprimere la lettera e);
- Sopprimere i commi 2,3 e 4;
- Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai magistrati onorari e ai giudici di pace attualmente in servizio che intendano optare per la disciplina transitoria di cui al comma 16 dell'articolo 2 della presente legge, quanto alla competenza, durata dell'incarico e al trattamento economico, si applicano le norme sulla incompatibilità previste per i magistrati professionali.»

Sen. Torrisi 

4.2

263

**AS 1738
EMENDAMENTO
ART. 5**

Sopprimere l'articolo

GAMBARO



S. 1

267

Emendamento AS 1738

ART. 5

~~SOPPRIME RS~~ L'articolo ~~5~~ è soppresso.

Sen. Erika Stefani
Sen. Gian Marco Centinaio



5.2

AS 1738

EMENDAMENTO

Art. 5

Sopprimere l'articolo.

Sen. ~~Chiavaroli~~

TORRIS

5.3


266

AS 1738

Emendamento

Articolo 5

Sopprimere il comma 3

Sen. Torrisi 

S. 4

AS 1738

Emendamento

Articolo 6

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ai corsi di formazione decentrata deve garantirsi anche modalità di accesso online che favorisca la maggiore partecipazione ai magistrati svolgenti funzioni fuori dai capoluoghi di provincia. La partecipazione alle riunioni trimestrali e alle iniziative di formazione è obbligatoria. La mancata partecipazione senza giustificato motivo alle suddette riunioni e alle iniziative di formazione è valutata negativamente ai fini della conferma nell'incarico.»

Sen. Torrisi



6. I

268

A.S. 1738

Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace

EMENDAMENTO

ART. 6

Aggiungere in fine il seguente comma: «3-bis. La partecipazione obbligatoria ai corsi di formazione è utilmente valutata ai fini dell'adempimento, da parte del magistrato onorario che svolga altre attività lavorative, degli obblighi di formazione e aggiornamento professionale eventualmente prescritti dalla normativa di settore ovvero dai differenti ordinamenti professionali.».

SUSTA

Susta

6.2

269

A.S. 1738

Emendamento

Art. 6

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche al Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274)

1. Sono abrogati i seguenti articoli del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274: articolo 6 comma 1, articolo 7, articolo 48.

2. L'articolo 8 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274 è modificato come segue: «La competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici di pace sono ugualmente competenti, appartiene al giudice di pace del luogo in cui è stato commesso il primo reato. Se non è possibile determinare in tal modo la competenza, questa appartiene al giudice di pace del luogo in cui è iniziato il primo dei procedimenti connessi».


3. I commi 1 e 2 dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274 sono modificati come segue: «Prima di procedere all'udienza di comparizione, il giudice di pace può ordinare la riunione dei processi, quando questa non pregiudica la rapida definizione degli stessi:

- a) nei casi previsti dall'art. 12 del codice di procedura penale;
- b) quando i reati sono commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre;
- c) ogni volta in cui ciò giovi alla celerità e alla completezza dell'accertamento».

4. I commi 1 e 2 dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274 sono modificati come segue: «Prima di procedere all'udienza di comparizione, il giudice di pace può ordinare la riunione dei processi, quando questa non pregiudica la rapida definizione degli stessi:

- d) nei casi previsti dall'art. 12 del codice di procedura penale;
- e) quando i reati sono commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre;
- f) ogni volta in cui ciò giovi alla celerità e alla completezza dell'accertamento».

RICCHIUTI



6.0.1

270

AS 1738

ART. 6

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

<<Art. 6-bis
(Disposizioni per la Regione autonoma Valle d'Aosta)

Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

1. prevedere che alla nomina, decadenza, dispensa, ammonimento, censura e revoca dall'ufficio giudice onorario di pace nella regione Valle d'Aosta si provveda su proposta del Presidente della Regione, secondo quanto previsto in apposite norme di attuazione dello Statuto speciale, osservate le altre norme in materia stabilite dall'ordinamento giudiziario;
2. prevedere che con norme di attuazione i cui al comma 1 si disciplinino altresì le modalità di copertura dei posti di giudice onorario di pace onorario nelle sedi valdostane;
3. prevedere che il Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta rilasci l'autorizzazione all'esercizio delle funzioni del personale amministrativo presso gli uffici del giudice di pace, che detto personale sia inquadrato nei ruoli locali secondo le modalità che saranno stabilite con legge della regione e che il Presidente della Regione provveda anche alla revoca e alla sospensione temporanea dell'autorizzazione nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario;
4. prevedere che le spese sostenute in conseguenza di quanto disposto dal presente articolo vengano rimborsate dallo Stato alla Regione;
5. prevedere che nel territorio della regione Valle d'Aosta, per la nomina dei giudici onorari di pace nonché dei cancellieri, degli usceri e degli altri addetti agli uffici del giudice di pace, sia richiesta la conoscenza della lingua francese, ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto speciale, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e degli articoli 51, 52, 53 e 54 della legge 16 maggio 1978, n. 196;
6. prevedere che nei comuni della Valle d'Aosta e nelle relative borgate o frazioni possano essere istituiti uffici distinti del giudice di pace.”

Sen. Lanzece, Sen. Zeller, Sen. Fravezzi, Sen. Panizza, Sen. Guillaume Longo,

Sen. Zin, Sen. Berger

279

6.0.2

AS 1738

ART. 6

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

<<Art. 6-bis
(Disposizioni per la Regione autonoma Valle d'Aosta)

1. *Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), il Governo, tenuto conto della particolare situazione della Valle d'Aosta, prevede che siano mantenuti i principi e le garanzie di cui agli articoli 40 e 41 della legge 21 novembre 1991, n. 374.*"

Sen. Lanfèce, Sen. Zeller, Sen. Fravezzi, Sen. Panizza, Sen. Guillerme Longo,
Sen. Zin, Sen. Belger

6.0.3

AS 1738

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«ART. 6-BIS

(Clausola di salvaguardia)

«1. Le disposizioni di cui alla presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti, si applicano nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol compatibilmente con le norme dello statuto e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

SEN. ZELLER



SEN. FRAVEZZI

SEN. BERGER

SEN. PALERMO

SEN. PANIZZA

SEN. LANIECE

6.0.4

273

EMENDAMENTO

ART. 6

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«ART. 6-bis -

"1. I procedimenti di volontaria giurisdizione connessi alle funzioni di giudice tavolare nei procedimenti in affari tavolari, ai sensi del Regio Decreto 28 marzo 1929 n. 499, sono attribuiti, nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, ai giudici onorari di pace". »

CALIENDO



CARDIELLO

FALANGA

MALAN



6.0.5

274

AS 1738

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«ART. 6-BIS

(Modifiche in materia di libri fondiari)

«1. Negli articoli 13, primo e secondo comma, 16, primo e secondo comma, 17, primo comma, 19, primo comma, 20, primo comma, 22, primo e terzo comma, e 23, primo e secondo comma, del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, le parole: "tribunale in composizione monocratica", sono sostituite dalle seguenti: «giudice onorario di pace».

SEN. ZELLER



SEN. FRAVEZZI

SEN. BERGER

SEN. PALERMO

SEN. PANIZZA

SEN. LANIECE

6.0.6

273

Emendamento AS 1738

ART. 7

IL SEGUENTE: 2. b) ~~in fine~~

~~all'articolo 7,~~ Dopo il comma 2, aggiungere, ~~in fine~~ "Agli eventuali oneri dovuti all'introduzione ed applicazione delle norme della presente legge per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero

Sen. Erika Stefani

Sen. Gian Marco Centinaio



7.1

276